

OGGETTO: Art. 4 L.R. 17.12.1985 n.31 - Indirizzi programmatici per l'assegnazione ai Comuni dei beni immobili delle I.P.A.B. sopresse ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 348/79.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che;

- in adempimento di quanto previsto all'art. 4 della L.R. 31/85 l'assegnazione dei beni immobili delle IPAB sopresse è effettuata secondo i criteri e le procedure nello stesso indicate, previa consultazione dei Comuni e in base ad un programma, volto a realizzare un riequilibrio territoriale delle risorse, approvato dalla Giunta Regionale. Detto programma interessa in maniera specifica i beni di cui alla lett. b) e c) del 1° comma, quelli cioè destinati a servizi di assistenza sociale ubicati in comuni diversi da quello in cui l'Istituzione aveva sede legale e gli altri beni immobili destinati indirettamente- attraverso le rendite - ai servizi assistenziali;
- per la formulazione di detto programma si ritiene opportuno procedere alla valutazione, in termini quantitativi e qualitativi, su scala provinciale dei seguenti elementi:
 - a) beni delle IPAB in soppressione;
 - b) beni in transito ai comuni a seguito dello scioglimento degli Enti comunali di assistenza ex L.R. 10/87;
 - c) beni degli Enti nazionali soppressi e depubblicizzati in transito ai comuni ex art. 48 L.R. 4/88;
 - d) analisi delle risorse e delle esigenze dei singoli comuni comprensive delle strutture e servizi realizzati e in corso d'opera;
 - e) ipotesi di utilizzo da parte del comune richiedente.

Considerato che la ricognizione dei beni IPAB risulta parziale, in quanto su 88 proposte di soppressione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso il relativo decreto solo per 73, avverso i quali sono stati opposti 28 ricorsi, per i quali il T.A.R. ha concesso la sospensiva in ordine all'esecutività del provvedimento di trasferimento al Comune, per cui l'analisi si restringe a 45 IPAB, all'interno delle quali deve operarsi un ulteriore ridimensionamento poichè alcuni comuni sede legale di IPAB sopresse non hanno attivato gli adempimenti previsti dalla L.R. 31/85;



Regione Autonoma della Sardegna

Considerato altresì che sono in via di completamento le operazioni di presa in carico da parte dei comuni dei beni ex ECA;

Ravvisato, per quanto sopra esposto, l'impossibilità materiale di formulare, in tempi brevi, un programma di riequilibrio che consideri l'entità globale dei patrimoni ex IPAB da compararsi con le altre risorse, come dinnanzi individuate, con la contestuale formulazione di ipotesi di riequilibrio attraverso un utilizzo più razionale o l'avvio anche di procedure di trasformazione patrimoniale

P r o p o n e

secondo le indicazioni e le procedure indicati all'art. 4 della L.R. 31 che le assegnazioni dei beni ex IPAB siano finalizzate ad un riequilibrio delle risorse su scala provinciale, sostenendo quei comuni sprovvisti e carenti di strutture di assistenza sociale, promuovendo il coinvolgimento di questi in piani di utilizzo che privilegino strutture e servizi aperti, non emarginanti, alla luce dei principi e degli orientamenti introdotti dalla legge regionale di riordino delle funzioni socio-assistenziali, evitando fin dove è possibile un'ulteriore concentrazione delle risorse solo su due poli urbani, come si evidenzia da una preliminare ricognizione.

In maniera più specifica l'assegnazione degli immobili dovrà seguire i criteri fissati dall'art. 4 della L.R. 31/85, secondo la seguente articolazione per ubicazione:

1) i beni immobili, siti in Comuni diversi da quelli dove l'Istituzione aveva sede legale, sono attribuiti in via preferenziale ai comuni in cui gli stessi sono ubicati, previo accertamento delle esigenze locali e dell'impegno formale di realizzare, ricorrendo ad alienazioni o tramite adeguate riconversioni e ristrutturazioni, strutture e servizi conformemente alle caratteristiche e tipologie introdotte dalla legge regionale di riordino e del Regolamento di attuazione e compatibilmente con gli indirizzi e le localizzazioni individuati dal Piano socio-assistenziale per il triennio 1989 - 1991.

Qualora detti Comuni siano già destinatari di altri beni, in transito da ex ECA o enti nazionali soppressi, e questi garantiscano una risposta esauriente alle esigenze del territorio, e se in presenza di fabbricati urbani ed extra urbani non soggetti a vincoli di natura storico-ambientale e di fondi rustici, l'interruzione della cui conduzione non incide sull'economia locale, l'assegnazione può essere effettuata a favore di altri comuni specie se limitrofi a quelli in cui sono ubicati, sempre



Regione Autonoma della Sardegna

all'interno della stessa Provincia, previa considerazione delle problematiche e dell'impegno di utilizzo conforme ai principi della L.R. 4/88;

2) i beni immobili, non destinati direttamente a servizi di assistenza sociale, ubicati nel comune sede legale, sono assegnati preferenzialmente a questo e subordinatamente ad altri comuni della Provincia, secondo i criteri e le valutazioni esposti al punto 1.;

3) i beni immobili siti in Comuni di una Provincia diversa da quella in cui l'Istituzione aveva sede legale, circostanza non contenuta dalla L.R. 31, sono assegnati al Comune sede legale o subordinatamente ad altri Comuni della Provincia, o al Comune in cui sono ubicati, se lo stesso ricade nell'ambito regionale, secondo le considerazioni e i criteri esposti al punto 1.

La Giunta all'unanimità

D e l i b e r a

in conformità.

p. Il Coordinatore Generale

Pier Luigi Cuccuru

Il Presidente

Mario Melis